

Dispositivo

- 1) La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Commercy AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 14 gennaio 2009 —
Commissione/Rednap**

(Causa T-352/07) (¹)

(Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell'ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Progetti Rise ed Healthline — Mancata conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso di una parte degli anticipi versati — Procedimento in contumacia)

(2009/C 55/43)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Enegren, agenti)

Convenuta: Rednap AB (Malmö, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE per ottenere il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Comunità nel contesto dei contratti DE 3010 (DE) Rise e HC 4007 (HC) Healthline, nonché il pagamento degli interessi moratori

Dispositivo

- 1) La Rednap AB è condannata a rimborsare alla Commissione la somma di 334 375,49 EUR.
- 2) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 219 125,22 EUR a partire dal 1° giugno 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa, a partire dal 1° agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

3) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 115 250,27 EUR a partire dal 31 maggio 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che detto tasso possa, a partire dal 1° agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

4) La Rednap è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.10.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 2009 —
Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM)**

(Causa T-424/07) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Obbligo di motivazione — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 73 e art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 55/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Iowa, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger, R. Kunze e T. Wittmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 settembre 2007 (procedimento R 288/2007-2) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo OPTIMUM come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pioneer Hi-Bred International, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 8 del 12.1.2008.